



ACCORDO

Per lo sviluppo della progettazione delle opere ricomprese nel "Progetto Ferroviario" di cui al Masterplan per la riqualificazione urbanistica dell'areale ferroviario di Bolzano.

TRA

Società Areale Bolzano (di seguito, per brevità ABZ), con sede in piazza Magnago n. 1, 39100 Bolzano, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Johann Schmiedhofer, nato a Villabassa (BZ) il 5 giugno 1953 (C.F. SCHJNN53H05L915J), domiciliato per la carica presso la sede della Società che rappresenta, munito dei necessari poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 1 dicembre 2016

e

Rete Ferroviaria Italiana (di seguito, per brevità RFI), con sede in Piazza della Croce Rossa, 1, 00161 ROMA, in persona dell'Amministratore Delegato, Maurizio Gentile, nato a Sulmona (AQ) il 16 settembre 1955 (C.F. GNTMRZ55P06I804D), domiciliato per la carica presso la sede della Società che rappresenta, in forza dei poteri a lui attribuiti dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibere del 24 luglio 2014 e del 26 luglio 2016

(di seguito anche congiuntamente "Parti" e disgiuntamente "Parte")

con il presente atto,

PREMESSO CHE:

- a) Rete Ferroviaria Italiana, Comune di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano hanno stipulato in data 28 luglio 2006 un Protocollo d'Intesa per la riorganizzazione e la riqualificazione delle aree ferroviarie di Bolzano con il quale le parti hanno concordato che la Provincia e il Comune, anche attraverso la costituzione di specifica Società, previo l'eventuale espletamento di un apposito concorso internazionale di idee, avrebbero proceduto all'elaborazione di un piano di assetto complessivo del sistema ferroviario di Bolzano.
- b) Con lo stesso Protocollo le parti hanno concordato che le spese conseguenti sarebbero state ad esclusivo carico della Società all'uopo costituita da Provincia e Comune.
- c) Con atto a rogito del notaio Dr. Harald Kleewein rep. n.108871, raccolta 21352, in data 10 agosto 2007, Provincia e Comune hanno dato luogo alla costituzione, su base paritetica, di una società per azioni denominata "Areale Bolzano - ABZ S.p.A", attribuendole, come ragione, "l'elaborazione di un piano di assetto complessivo dell'areale ferroviario di Bolzano e la posa in essere delle successive fasi operative e progettuali necessarie per il recupero urbanistico e

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'G' followed by a flourish, located in the bottom right corner of the page.

- l'acquisizione, anche mediante permuta con realizzandi beni immobiliari, delle porzioni dell'areale ferroviario individuate come dismissibili da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.".
- d) A seguito di gara pubblica internazionale, il 4 settembre 2012 è stato affidato all'ATI vincitrice Podrecca/ABDR/Hotz (di seguito "Progettista") lo sviluppo del Masterplan infrastrutturale e dei progetti architettonici preliminari del centro di mobilità in prosecuzione del concorso di idee lanciato sulla base del Protocollo d'intesa per la riorganizzazione e riqualificazione dell'areale di Bolzano di cui in premessa al p.to a).
 - e) Con nota prot. 9/2014 del 22 aprile 2014, il Presidente di Areale Bolzano ABZ S.p.A. ha comunicato il completamento del Masterplan, trasmesso in allegato alla nota completo del relativo corredo tecnico.
 - f) In data 11 dicembre 2014 Provincia Autonoma di Bolzano e Comune di Bolzano hanno stipulato un Protocollo d'Intesa con il quale si impegnavano a porre in essere forme di reciproca collaborazione con il fine di implementare il Masterplan per la riqualificazione urbanistica dell'areale ferroviario di Bolzano - in stretta e attiva collaborazione tra i tecnici del Comune, del gruppo FS Italiane e della Provincia - in proposta di riqualificazione urbanistica in variante al vigente piano urbanistico comunale.
 - g) In data 9 marzo 2015 Provincia Autonoma di Bolzano, Comune di Bolzano e Areale di Bolzano, con adesione da parte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A. e FS Sistemi Urbani hanno sottoscritto una Intesa Preliminare ai fini della futura sottoscrizione di un Accordo di Programma per il potenziamento del sistema ferroviario, la trasformazione urbanistica, la riorganizzazione e la riqualificazione delle aree ferroviarie di Bolzano.
 - h) Con la stessa Intesa Preliminare Provincia Autonoma e il Comune di Bolzano hanno approvato il Masterplan, con adesione in linea tecnica da parte di RFI, Trenitalia e Sistemi Urbani, ai fini dell'avvio procedimentale, tracciato dall'art. 3-ter del decreto legge n. 351/2001, che porterà alla sottoscrizione di un Accordo di Programma avente effetto di variante urbanistica ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000. Nell'ambito del Masterplan approvato è individuata una specifica sezione denominata "Progetto Ferroviario" (Allegato n. 2 al presente Accordo, di seguito "Progetto Ferroviario"), nella quale sono ricomprese tutte le opere ferroviarie interessate.
 - i) Con la stessa Intesa Preliminare le parti hanno convenuto che la sottoscrizione del citato Accordo di Programma per l'attuazione del Masterplan avverrà a seguito della positiva definizione, concordata tra le parti, degli aspetti procedurali, funzionali, patrimoniali, economici e finanziari, nonché degli obblighi e dei diritti attivi e passivi, le garanzie e ogni altro aspetto connesso alla messa a disposizione, da parte delle Società del gruppo FS Italiane proprietarie, degli immobili e degli impianti ferroviari esistenti, per l'attuazione del Masterplan.
 - j) Nel corso del 2015 sono stati condotti approfondimenti delle società del Gruppo FS Italiane, relativi alla progettazione degli impianti di logistica di RFI e di rimessaggio e manutenzione treni, che hanno portato a variazioni progettuali concordate e rappresentate nella documentazione trasmessa da ABZ a RFI in data 31 marzo 2016 (prot. ABZ n.151 del 18 aprile 2016).
 - k) La durata prevista della validità dell'Intesa Preliminare di cui alla premessa g) era di un anno dalla data di sottoscrizione e l'Intesa stessa risulta scaduta in data 8 marzo 2016.

- l) ABZ ritiene comunque utile sviluppare la progettazione del Progetto Ferroviario come sopra definito e, peraltro, ha comunicato ad RFI che è intenzione degli azionisti di ABZ, Provincia Autonoma e Comune di Bolzano, prorogare la validità dell'Intesa Preliminare di cui alla premessa g) fino alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, nell'ambito del quale potrà trovare positiva definizione, previo accordo tra tutti i soggetti coinvolti, tutto quanto indicato nella premessa i).
- m) ABZ in particolare ritiene utile sviluppare il Progetto Ferroviario in "progetto di fattibilità tecnica ed economica" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 50/2016. e, successivamente, procedere con lo sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva.
- n) ABZ ritiene necessario avvalersi di RFI, fermo restando quanto previsto nelle successive premesse, rimborsando alla stessa RFI, conformemente a quanto pattuito con il presente Accordo, tutti i costi che saranno sostenuti da quest'ultima, per l'espletamento delle attività di progettazione di cui sopra in quanto la complessità, la contestualità e la quantità degli impianti ferroviari da progettare, nonché l'insufficiente dotazione organica di personale tecnico idoneo in capo a ABZ, non consentono l'espletamento interno delle predette attività.
- o) ABZ, al fine di garantire la continuità artistica degli aspetti architettonici, ritiene altresì che le seguenti prestazioni, comunque ricomprese nell'ambito dello sviluppo del Progetto Ferroviario, debbano essere svolte dal Progettista di cui alla premessa d):
- (i) Attuale edificio di stazione: ricostruzione parziale tratto terminale ala sud-ovest e ristrutturazione; - allegato 1a.2;
 - (ii) Nuova Stazione: piazzale, scala monumentale, piazza ipogea e aree commerciali, copertura in polimero con struttura metallica; allegato 1a.1- Perimetrazione ambito Progetto Ferroviario – Stazione Piano Terra; allegato 1a.2- Perimetrazione ambito Progetto Ferroviario – Stazione Piano interrato;
 - (iii) Strutture di accesso ai binari: progetto architettonico e strutturale delle pensiline e dei collegamenti verticali;
 - (iv) Fabbricato Centro Direzionale RFI - allegato 1b - Perimetrazione ambito Progetto Ferroviario – Centro Direzionale RFI.
- p) ABZ dichiara e garantisce di aver verificato, assumendosene la piena ed esclusiva responsabilità anche nei confronti dei terzi, la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici per l'affidamento diretto delle prestazioni di cui alla premessa precedente; ABZ dichiara e garantisce di aver verificato, inoltre, la sussistenza, in capo al Progettista, di tutti i requisiti previsti (ivi compresi quelli di ordine generale) dalla normativa in materia di appalti pubblici ed in materia di antimafia, per lo svolgimento delle prestazioni di cui alla premessa precedente.
- q) ABZ ha già concordato con il Progettista i corrispettivi per le prestazioni di cui alla premessa o), che resteranno interamente a carico di ABZ.
- r) ABZ ritiene necessario comunque che RFI costituisca il referente unico per lo sviluppo della progettazione del Progetto Ferroviario, ed ha pertanto richiesto a RFI di contrattualizzare direttamente con il Progettista lo svolgimento delle prestazioni di cui alla premessa o) - alle condizioni economiche già negoziate da ABZ e con trasferimento a RFI di ogni diritto di proprietà materiale e del diritto esclusivo d'uso riferito a tutto quanto prodotto dal Progettista (fermo restando da parte del Progettista il diritto di utilizzare gli elaborati di progetto per scopi

scientifici, quali pubblicazioni, conferenze, ecc.) - assicurando il coordinamento della progettazione del Progetto Ferroviario; anche per tale attività di coordinamento saranno rimborsati ad RFI, conformemente a quanto pattuito con il presente Accordo, tutti i costi che saranno sostenuti da quest'ultima.

- s) RFI si è resa disponibile ad accettare lo svolgimento delle attività di cui sopra.
- t) RFI, per l'espletamento delle attività di cui al presente Accordo, potrà avvalersi di altre Società del Gruppo FS Italiane in possesso dell'esperienza e delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle prestazioni; per lo svolgimento delle prestazioni di cui alla premessa o), invece, RFI dovrà avvalersi, come da richiesta di ABZ, del Progettista.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 - OGGETTO

Il presente Accordo disciplina i patti e le condizioni in base ai quali RFI provvederà a sviluppare il Progetto Ferroviario (Allegati 1 e 2) quale input di base fornito da ABZ - in "*progetto di fattibilità tecnica ed economica*" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 50/2016 e, successivamente, a sviluppare la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere.

ART. 3 - VALORE DELLE OPERE

Il valore delle opere alla data del presente Accordo, al netto degli importi previsti per i costi delle prestazioni di cui al presente Accordo, è indicativamente stimato pari a complessivi 183,2 mln Euro (Euro centottantatremilioniduecentomila euro), come risulta dal Progetto Ferroviario di cui al precedente Art. 2 e all'allegato 3 – abaco delle stime economiche. Da tale importo sono esclusi i costi relativi a espropri, demolizioni, bonifiche, eventuali rimozioni materiali inquinanti, preparazione delle aree, interferenze con sottoservizi esistenti, etc.

ART. 4 - ATTIVITÀ DI RFI

4.1. RFI accerterà preliminarmente la coerenza e la congruità degli elaborati di cui al Progetto Ferroviario di cui al precedente art. 2 rispetto alle esigenze ferroviarie. Qualora RFI dovesse accertare incoerenze e/o incongruità nel Progetto Ferroviario, le comunicherà tempestivamente ad ABZ e le Parti, di comune accordo, assumeranno le determinazioni del caso in merito alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

All'esito positivo dell'accertamento di cui sopra, RFI provvederà a sviluppare il Progetto Ferroviario in "progetto di fattibilità tecnica ed economica" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 50/2016, tenendo conto del Progetto Ferroviario medesimo, nonché delle eventuali intese raggiunte tra le Parti ai sensi del capoverso precedente.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve essere corredato da una stima a finire dei costi e dei tempi per la realizzazione del progetto, con un margine di accuratezza del 15% (quindici per cento) da calcolarsi sulla sommatoria di tutte le voci di costo del progetto.

Per le seguenti attività RFI si avvarrà, se necessario, del Progettista di cui alla premessa d), rimanendo in capo a RFI medesima le attività di coordinamento della progettazione:

- (i) Attuale edificio di stazione: ricostruzione parziale tratto terminale ala sud-ovest e ristrutturazione; - allegato 1a.2;
- (ii) Nuova Stazione: piazzale, scala monumentale, piazza ipogea e aree commerciali, copertura in polimero con struttura metallica; allegato 1a.1- Perimetrazione ambito Progetto Ferroviario – Stazione Piano Terra; allegato 1a.2- Perimetrazione ambito Progetto Ferroviario – Stazione Piano interrato;
- (iii) Strutture di accesso ai binari: progetto architettonico e strutturale delle pensiline e dei collegamenti verticali;
- (iv) Fabbricato Centro Direzionale RFI - allegato 1b - Perimetrazione ambito Progetto Ferroviario – Centro Direzionale RFI.

RFI, potendosi avvalere di altre società del gruppo FS italiane, svilupperà la progettazione delle seguenti prestazioni, ricomprese nell'ambito dello sviluppo del Progetto Ferroviario:

- (v) Studio delle fasi funzionali per la realizzazione della sede ferroviaria;
- (vi) Viabilità su ferro, compreso adeguamento ponte sull'Isarco e sottopasso adiacente, compresi sottopassi ciclopeditoni ed esclusi i sovrappassi su rotonda Campiglio – allegato 1 - Perimetrazione ambito progetto ferroviario – Planimetria generale
- (vii) Strutture di accesso ai binari: progetto delle banchine passeggeri e verifica di conformità alle STI;
- (viii) Area tecnica nord, compreso piano interrato ed escluso sottopasso viario – allegato 1c – Perimetrazione ambito progetto ferroviario – Area tecnica nord.

Nella stima a finire dei costi del progetto di fattibilità tecnica ed economica, così come dei livelli progettuali successivi, saranno ricompresi tutti i costi diretti e indiretti connessi alla realizzazione, alla messa in esercizio e al collaudo delle opere.

4.2 RFI successivamente, svilupperà la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere, con le indicazioni delle fasi di realizzazione, delle attività necessarie per la messa in servizio, del cronoprogramma tecnico finanziario e della stima dei costi, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnica ed economica risultante dalle attività di cui al comma precedente.

Per le seguenti attività RFI dovrà avvalersi del Progettista di cui alla premessa d), rimanendo in capo a RFI medesima le attività di coordinamento della progettazione e della verifica della progettazione sviluppata dal Progettista:

- (i) Attuale edificio di stazione: ricostruzione parziale tratto terminale ala sud-ovest e ristrutturazione; - allegato 1a.2;
- (ii) Nuova Stazione: piazzale, scala monumentale, piazza ipogea e aree commerciali, copertura in polimero con struttura metallica; allegato 1a.1- Perimetrazione ambito Progetto Ferroviario – Stazione Piano Terra; allegato 1a.2- Perimetrazione ambito Progetto Ferroviario – Stazione Piano interrato;
- (iii) Strutture di accesso ai binari: progetto architettonico e strutturale delle pensiline e dei collegamenti verticali;
- (iv) Fabbricato Centro Direzionale RFI - allegato 1b - Perimetrazione ambito Progetto Ferroviario – Centro Direzionale RFI.

RFI, potendosi avvalere di altre società del gruppo FS Italiane, svilupperà la progettazione delle seguenti prestazioni, ricomprese nell'ambito dello sviluppo del Progetto Ferroviario:

- (v) Studio delle fasi funzionali per la realizzazione della sede ferroviaria;
- (vi) Viabilità su ferro, compreso adeguamento ponte sull'Isarco e sottopasso adiacente, compresi sottopassi ciclopedonali ed esclusi i sovrappassi su rotonda Campiglio – allegato 1 - Perimetrazione ambito progetto ferroviario – Planimetria generale;
- (vii) Strutture di accesso ai binari: progetto delle banchine passeggeri e verifica di conformità alle STI;
- (viii) Area tecnica nord, compreso piano interrato ed escluso sottopasso viario – allegato 1c – Perimetrazione ambito progetto ferroviario – Area tecnica nord.

RFI dovrà corredare il progetto definitivo di una stima di tempi e costi di realizzazione delle opere con un margine di accuratezza del 10% (dieci per cento), da calcolarsi sulla sommatoria di tutte le voci di costo del progetto. La stima a corredo del progetto definitivo - comprensiva delle predetta approssimazione - dovrà, salvo giustificate motivazioni, essere comunque contenuta entro i limiti economici e temporali massimi della stima a corredo del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Insieme agli elaborati del progetto esecutivo RFI dovrà trasmettere ad ABZ, nel formato concordato tra le parti, una definitiva stima dei tempi e dei costi prevedibilmente necessari per la realizzazione delle opere, che dovrà essere definita con un margine di accuratezza del 10% (dieci per cento) e risultare dalla sommatoria di tutte le voci di costo del progetto con esplicitazione di tutti gli importi, relativi a ciascuna opera costituente il Progetto Ferroviario. Detta stima - sia con riferimento ai tempi, così come articolati in relazione alle fasi funzionali individuate, sia ai costi - dovrà, salvo giustificate motivazioni, essere contenuta entro l'importo massimo della stima a corredo del progetto definitivo relativa, eventualmente, alla corrispondente quota parte di progetto, nel caso di parzializzazione dello stesso.

4.3. Riguardando gli interventi aree di proprietà, oltre che di RFI, di altre società del Gruppo FS Italiane, la definizione delle fasi di realizzazione delle opere terrà conto delle esigenze di continuità dell'esercizio ferroviario, e, nella stima dei costi, delle acquisizioni in disponibilità, da parte del soggetto previsto, delle aree di proprietà di terzi.

4.4. Le attività oggetto del presente articolo svolte direttamente da RFI, ivi comprese le attività di coordinamento della progettazione, saranno svolte da soggetti interni a RFI o da altre Società del Gruppo

FS Italiane, muniti delle idonee qualifiche professionali, in relazione a funzioni di responsabilità apicale, mentre le altre funzioni di supporto potranno essere svolte da professionisti esterni, sia persone fisiche sia persone giuridiche, selezionati nel rispetto della vigente normativa in materia.

4.5. La successiva eventuale gestione tecnico-amministrativa dei lavori - ivi comprese le attività di Direzione Lavori - sarà a cura esclusiva di RFI, eventualmente per il tramite di altre Società del Gruppo FS Italiane.

Sono comprese nella gestione tecnico-amministrativa dei lavori le seguenti attività:

- a) Direzione Lavori
- b) Sicurezza cantiere
- c) Permessualistica
- d) Project Management

Sono invece escluse dalla gestione tecnico-amministrativa dei lavori le seguenti attività:

- a) Monitoraggio ambientale
- b) Collaudi statici
- c) Collaudi Tecnico-Amministrativi
- e) Consulenze tecniche di parte
- f) Espropri
- d) Attività per la messa in servizio

Le attività escluse dalla gestione tecnico-amministrativa dei lavori potranno essere comunque affidate a RFI da ABZ. In tal caso le Parti si impegnano a concordare in buona fede con successivi accordi le modalità con le quali tali attività saranno remunerate ad RFI.

4.6. RFI si Impegna a nominare un proprio Referente di Contratto quale proprio rappresentante relativamente al presente Accordo.

4.7. Le Parti si impegnano a concordare in buona fede con successivi accordi le modalità di svolgimento del Building Information Modeling (BIM) a partire dalla fase di progettazione definitiva.

ART. 5 - IMPEGNI DI ABZ

In esecuzione del presente Accordo, ABZ si obbliga al rimborso delle spese sostenute da RFI secondo le modalità di cui al successivo articolo 7, e a:

- a) predisporre tutti gli atti e documenti di propria competenza e necessari allo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 4;
- b) svolgere, sulla base della progettazione sviluppata da RFI, delle attività finalizzate all'ottenimento, da parte delle competenti Amministrazioni ed Enti, delle necessarie autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso, comunque denominati, e di tutto quanto occorra per realizzare le opere;
- c) partecipare agli incontri periodici pianificati di concerto tra le Parti;
- d) mettere a disposizione, a favore di RFI, ogni dato o documento in suo possesso che possa essere utile per l'adempimento delle attività di cui al precedente art. 4;

- e) compiere ogni atto e/o attività necessari e/o opportuni ai fini del corretto espletamento delle attività di cui al precedente art. 4;
- f) tenere indenne RFI e/o ogni altra società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA da qualsivoglia domanda, responsabilità e/o onere derivante da pretese del Progettista, in relazione a ogni profilo di responsabilità inerente al diritto d'autore nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (L. 633/41 e s.m.i);
- g) tenere indenne RFI e/o ogni altra società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA da qualsivoglia domanda, responsabilità e/o onere derivante da pretese di terzi, in relazione a ogni profilo di responsabilità inerente alle dichiarazioni di cui alla premessa p).

ABZ si impegna a nominare un proprio Referente di Contratto quale proprio rappresentante relativamente al presente Accordo.

ART. 6 – TERMINI DI ESECUZIONE

6.1. Il presente Accordo ha efficacia dalla data di consegna delle prestazioni a RFI, da far risultare da apposito verbale sottoscritto dalle Parti.

6.2. RFI dovrà consegnare a ABZ il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 4.1 entro 130 (centotrenta) giorni dalla data di consegna delle prestazioni, comprensivi delle attività preliminari di cui all'art. 4.1. Nei successivi 45 (quarantacinque) giorni ABZ potrà formulare osservazioni e richiedere approfondimenti. Trascorso tale termine il progetto di fattibilità tecnica ed economica risultante dalle integrazioni apportate da RFI si intenderà accettato da ABZ. Nell'ipotesi in cui RFI, accertate carenze e/o incongruità nel Progetto Ferroviario, ne abbia dato comunicazione ad ABZ ai sensi del precedente art. 4.1, il termine di cui al primo periodo del presente comma deve intendersi sospeso fino a che le Parti, di comune accordo, non abbiano assunto le determinazioni del caso in merito alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

6.3. RFI dovrà consegnare a ABZ il progetto definitivo entro 240 (duecentoquaranta) giorni dalla comunicazione da parte di ABZ di avvio delle prestazioni di progettazione definitiva, comunicazione che dovrà avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla conclusione, con esito positivo, della gara pubblica prevista nell'Accordo di Programma. Nei successivi 45 (quarantacinque) giorni ABZ potrà formulare osservazioni e richiedere approfondimenti. Trascorso tale termine il progetto definitivo si intenderà accettato da ABZ.

6.4. RFI dovrà consegnare il progetto esecutivo entro 240 (duecentoquaranta) giorni dalla comunicazione da parte di ABZ di avvio delle prestazioni di progettazione esecutiva, comunicazione che dovrà avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla accettazione del progetto definitivo. Nei 45 (quarantacinque) giorni successivi alla consegna del progetto esecutivo, ABZ potrà formulare osservazioni e richiedere approfondimenti. Trascorso tale termine il progetto esecutivo si intenderà accettato da ABZ. La redazione del progetto esecutivo potrà, d'intesa tra le parti, essere suddiviso in più fasi, fermo restando che per ognuna delle fasi resteranno valide i predetti termini.

6.5. Resta espressamente stabilito che eventuali ritardi delle prestazioni da svolgere da parte del Progettista di cui alla premessa d), comporteranno automaticamente una proroga dei termini indicati nei precedenti punti di un numero di giorni pari al ritardo maturato dal predetto Progettista.

Le attività di cui all'articolo 4, comma 5, (gestione tecnico-amministrativa dei lavori), saranno disciplinate con successivi accordi, fermo restando quanto previsto al successivo 7.1. d).

ART. 7 - RIMBORSO SPESE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA DA RFI - MODALITÀ DI PAGAMENTO

7.1. ABZ si impegna a rimborsare a RFI tutti i costi sostenuti - direttamente dalla stessa RFI o da altre Società del Gruppo FS Italiane - per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Accordo, ivi compresi i costi di cui ai successivi punti.

7.1.a) Per quanto riguarda le attività di cui al precedente art. 4.1, gli oneri sostenuti da RFI e addebitati ad ABZ, fermo quanto successivamente previsto al punto 7.2, saranno quelli afferenti le risorse impiegate nella suddetta attività, nonché quelli afferenti le prestazioni del Progettista di cui alla premessa d).

Per le prestazioni svolte direttamente da RFI o da altre società del Gruppo FS Italiane, tali oneri saranno determinati sulla base dei seguenti parametri standard vigenti all'interno del Gruppo FS Italiane:

- a) Dirigenti: 159,17 Euro/ora
- b) Quadri: 75,49 Euro/ora
- c) Altro personale: 53,94 Euro/ora

e saranno rimborsati ad RFI maggiorati dell'aliquota del 10% per spese generali e attività di coordinamento della progettazione.

Per le prestazioni del Progettista, gli oneri saranno determinati sulla base dei medesimi parametri e saranno rimborsati ad RFI maggiorati dell'aliquota del 10%, comprensiva delle spese generali e della necessaria attività di coordinamento della progettazione.

Il pagamento avverrà entro il trentesimo giorno del mese successivo alla presentazione da parte di RFI di fattura, previamente comunicata ad ABZ, contenente il dettaglio delle ore impiegate nel mese di riferimento. Saranno inoltre rimborsati i costi di trasferta secondo le disposizioni operanti presso il Gruppo FS Italiane nonché le prestazioni di terzi ai sensi del successivo comma 7.2.

In caso di ritardo dei pagamenti sono dovuti interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 e smi.

7.1.b) Il compenso per lo sviluppo della progettazione definitiva sviluppata da RFI, comprensivo dei costi della sicurezza in fase di progettazione, e della verifica della progettazione definitiva sviluppata dal Progettista, quale importo forfettario a copertura delle attività, con la sola esclusione delle prestazioni di terzi di cui al successivo comma 7.2 è determinato applicando al valore delle opere progettate - al netto dei costi per servizi di ingegneria e del margine di accuratezza - l'aliquota del 2,95%.

La medesima percentuale, a copertura dell'attività integrata di progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica, sarà riconosciuta al Progettista limitatamente agli importi delle opere dallo stesso progettate.

Tali compensi saranno rimborsati ad RFI con la maggiorazione dell'aliquota del 10%, comprensiva delle spese generali e della necessaria attività di coordinamento della progettazione.

Le modalità di fatturazione degli importi di cui al punto precedente sono dettagliati di seguito:



- a) 30% del corrispettivo, calcolato sulla base dell'importo presunto delle opere, quale risulta dal progetto di fattibilità tecnica ed economica alla comunicazione di avvio, da parte di ABZ, della progettazione definitiva;
- b) 60% del corrispettivo alla ultimazione del progetto definitivo ed alla consegna ad ABZ di apposita relazione riassuntiva e significativa, ai fini della successiva accettazione di ABZ stessa;
- c) 10% del corrispettivo all'accettazione da parte di ABZ del progetto definitivo, con contestuale conguaglio in relazione alla nuova stima delle opere come risultante dal progetto definitivo stesso.

Il pagamento avverrà entro il trentesimo giorno del mese successivo alla presentazione da parte di RFI della fattura relativa agli importi di cui ai punti a), b) c).

In caso di ritardo dei pagamenti sono dovuti interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 e smi.

7.1.c) Il compenso per lo sviluppo della progettazione esecutiva sviluppata da RFI, comprensivo dei costi della sicurezza in fase di progettazione, e della verifica della progettazione esecutiva sviluppata dal Progettista, quale importo forfettario a copertura delle attività, con la sola esclusione delle prestazioni di terzi di cui al successivo comma 7.2 è determinato applicando al valore delle opere progettate - al netto dei costi per servizi di ingegneria e del margine di accuratezza - l'aliquota del 2,95%.

La medesima percentuale, a copertura dell'attività integrata di progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica, sarà riconosciuta al Progettista limitatamente agli importi delle opere dallo stesso progettate.

Tali compensi saranno rimborsati ad RFI con la maggiorazione dell'aliquota del 10%, comprensiva delle spese generali e della necessaria attività di coordinamento della progettazione.

Le modalità di fatturazione degli importi di cui al punto precedente sono dettagliati di seguito:

- a) 30% del corrispettivo, calcolato sulla base dell'importo presunto delle opere, quale risulta dal progetto definitivo, alla comunicazione di avvio, da parte di ABZ, della progettazione esecutiva;
- b) 60% del corrispettivo alla ultimazione del progetto esecutivo ed alla consegna ad ABZ di apposita relazione riassuntiva e significativa, ai fini della successiva accettazione di ABZ stessa;
- c) 10% del corrispettivo all'accettazione da parte di ABZ del progetto esecutivo, con contestuale conguaglio in relazione alla nuova stima delle opere come risultante dal progetto esecutivo stesso.

Il pagamento avverrà entro il trentesimo giorno del mese successivo alla presentazione da parte di RFI della fattura relativa agli importi di cui ai punti a), b) c).

Qualora la redazione del progetto esecutivo sia stato, d'intesa tra le parti, suddiviso in più fasi, le modalità di fatturazione e pagamento di cui sopra andranno riferite a ciascuna delle singole fasi.

In caso di ritardo dei pagamenti sono dovuti interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 e smi.

7.1.d) Per la gestione tecnico-amministrativa dei lavori da affidarsi a RFI, le Parti fissano il corrispettivo nel 5,3% del valore dei lavori realizzati. Tale compenso sarà rimborsato ad RFI con la maggiorazione dell'aliquota del 10% per spese generali.

Il valore delle opere a riferimento per il calcolo del compenso non terrà conto dell'eventuale ribasso offerto in fase di gara.

Ulteriori eventuali prestazioni del personale di esercizio di RFI, necessarie per le fasi realizzative delle opere (anche se connesse a rallentamenti e interruzioni) saranno addebitati ad ABZ sulla base delle risorse impiegate e determinati sulla base dei parametri standard vigenti all'interno del Gruppo FS Italiane (55,32 Euro/ora).

Fermo restando quanto sopra, considerata la natura degli interventi relativi alla costruzione della nuova stazione ferroviaria, che sarà consegnata in proprietà ad RFI, gli ulteriori costi connessi agli oneri di esercizio (rallentamenti, interruzioni) diversi dalle prestazioni di cui al periodo precedente non saranno addebitati ad ABZ.

7.2. Eventuali prestazioni di terzi che si rendessero necessarie in corso di esecuzione del presente Accordo (indagini, rilievi, sondaggi, consulenze specifiche, attività di supporto ecc.) dovranno essere preventivamente comunicate ad ABZ, e saranno rimborsate ad RFI maggiorate dell'aliquota del 10% per spese generali.

7.3 In caso di ritardo dei pagamenti sono dovuti interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 e smi.

ART. 8 - OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

8.1. Le Parti convengono di eseguire in spirito di totale collaborazione e buona fede gli impegni e le obbligazioni di cui al presente Accordo e tutte quelle attività che siano necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'Accordo stesso, anche attraverso l'instaurazione di un continuo scambio di informazioni e/o dati, nonché attraverso l'elaborazione e la condivisione di un apposito cronoprogramma relativo alle reciproche attività.

8.2. ABZ si impegna a mettere a disposizione di RFI tutti gli atti, contratti, comunicazioni e gli altri documenti che siano necessari per il compimento delle attività oggetto del presente Accordo, coordinando, tramite un proprio Referente, l'attività di tutti i soggetti legali, tecnici e amministrativi che possano essere utili all'esecuzione del medesimo.

8.3. Resta fermo il potere di ABZ di verificare la conformità e la regolare esecuzione delle attività eseguite da RFI in forza del presente Accordo. ABZ avrà il diritto di verificare la congruenza degli importi oggetto di rendiconto, con facoltà di esercitare tale suo diritto anche avvalendosi di un audit esterno.

8.4. L'incarico dovrà essere svolto da RFI, anche tramite società del Gruppo FS Italiane, in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione.

ART. 9 - RISOLUZIONE

9.1. Il presente Accordo potrà essere risolto di diritto (oltre che nei casi già previsti dalla normativa in vigore), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., in caso di grave e reiterato inadempimento delle prestazioni e obblighi previsti in capo a ciascuna delle Parti e ad esse imputabili, non sanato alla seconda diffida; i termini delle diffide non potranno essere inferiori a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del loro ricevimento, per ciascuna diffida.

9.2. Nel caso di risoluzione del presente Accordo per inadempimento di RFI, verrà ad essa riconosciuto il diritto al solo rimborso costi per le attività effettivamente eseguite e rendicontate, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del presente Accordo, delle penali eventualmente dovute a terzi, nonché di ogni altro danno diretto o indiretto derivante dalla risoluzione del presente Accordo.

9.3. In ipotesi di risoluzione del presente Accordo per inadempimento di ABZ, sarà riconosciuto a RFI il rimborso dei costi sostenuti per le attività eseguite, le penali eventualmente dovute a terzi, nonché ogni altro costo diretto o indiretto derivante dalla risoluzione dell'Accordo stesso.

ART. 10 - RECESSO

10.1. ABZ si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo in qualunque momento, anche se sia già iniziata l'esecuzione delle relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze oggettive che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente Accordo e ne rendano impossibile la continuazione. Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte di ABZ, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r o mediante PEC.

10.2. Il recesso è efficace decorsi 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.

10.3. Dalla data di efficacia del recesso, RFI dovrà cessare tutte le prestazioni di cui al presente Accordo.

10.4. ABZ, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal presente Accordo, si obbliga a corrispondere a RFI unicamente i costi già sostenuti/maturati, quelli che verranno sostenuti per lo scioglimento dai contratti già stipulati e da sciogliere in conseguenza del recesso dal presente Accordo, restando escluso il mancato guadagno nonché ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso e/o indennizzo.

ART. 11 - SPESE ED ONERI


11.1. Tutte le imposte, tasse e spese relative al presente Accordo seguono il regime di legge e sono anticipate da RFI, a valere sul rimborso di cui al precedente art. 5.

ART. 12 - RISERVATEZZA

12.1. Tutte le informazioni acquisite o comunque attinenti all'oggetto del presente Accordo sono strettamente confidenziali e, pertanto, le Parti si impegnano a non divulgarle, se non previo accordo risultante da atto scritto, mantenendo assoluta riservatezza sulle medesime.

12.2. La pubblicizzazione e/o diffusione a soggetti terzi di documenti, disegni, fotografie, notizie e articoli riguardanti l'espletamento del presente Accordo, fatta eccezione per le necessità correlate alla diretta esecuzione dell'Accordo stesso, dovrà essere preventivamente autorizzata, in forma scritta.

12.3. L'obbligo di segretezza permane anche in caso di scioglimento anticipato del presente Accordo e oltre la cessazione del medesimo.



12.4. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, la Parte inadempiente sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ART. 13 -DOMICILIO - FORO COMPETENTE – TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

13.1 Agli effetti amministrativi, giuridici e fiscali:

- a) ABZ elegge il proprio domicilio presso piazza Magnago, 1 – 39100 Bolzano
- b) RFI elegge il proprio domicilio presso piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni di questo Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a condizione che sia indirizzata come segue:

- se a RFI, alla stessa presso il domicilio innanzi eletto ovvero all'indirizzo PEC: **segreteriaacda@pec.rfi.it**
- se a ABZ, alla stessa presso il domicilio innanzi eletto ovvero all'indirizzo PEC: **arealbz@legalmail.it**

13.2. Resta stabilito fra le parti che eventuali vertenze giudiziarie derivanti dal presente accordo saranno deferite alla cognizione del Foro di Roma, restando in ogni caso esclusa la competenza arbitrale. Tuttavia, in ipotesi di controversie che dovessero insorgere relativamente all'attuazione del presente accordo le parti – prima di adire l'Autorità Giudiziaria – si obbligano a tentarne la conciliazione mediante l'attivazione di un Tavolo di Concertazione composto dai tecnici di ciascuna parte e da soggetti idoneamente abilitati a transigere. Il tentativo di conciliazione – privo di costi per ambedue le parti – dovrà concludersi perentoriamente entro 60 (sessanta) giorni dalla prima riunione del Tavolo di Concertazione. Alla scadenza di detto termine senza che sia stata raggiunta una intesa, ciascuna delle parti sarà nuovamente libera di adire l'Autorità Giudiziaria. In caso di assenza ingiustificata di una delle parti anche ad uno solo degli incontri fissati sarà considerata vittoriosa e vincolante la posizione della parte presente.

ART. 14 – CODICE ETICO

14.1 Le Parti, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Accordo, si impegnano, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, quale parte integrante del modello adottato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/01, pubblicato sul sito internet di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. www.fsitaliane.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.

14.2 Resta inteso che, in caso di violazione del suddetto Codice Etico riconducibile alla responsabilità di una parte, sarà facoltà dell'altra parte risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., il presente Accordo, mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

In ogni caso spetterà a RFI il corrispettivo maturato per le prestazioni regolarmente svolte sino alla data di risoluzione.

ART.15 – DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cod. civ., le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole del presente Accordo sono state convenute singolarmente e liberamente accettate da ciascun contraente.

ART. 16 – ELENCO ALLEGATI

Sono allegati al presente Accordo i seguenti documenti:

Allegato 1: Perimetrazione ambito Progetto Ferroviario – Planimetria generale

- 1a.1) Perimetrazione ambito Progetto Ferroviario – Stazione Piano Terra;
- 1a.2) Perimetrazione ambito Progetto Ferroviario – Stazione Piano interrato;
- 1b) Perimetrazione ambito Progetto Ferroviario – Centro Direzionale RFI;
- 1c) Perimetrazione ambito Progetto Ferroviario – Area Tecnica Nord.

Allegato 2: CD contenente il Masterplan del Piano di Attuazione in prosecuzione del concorso di idee per l'areale Ferroviario di Bolzano – Variante aree tecniche RFI – emissione del 29.03.2016.

Allegato 3: Abaco stime economiche e matrice dei costi – emissione del 29.03.2016.


Letto, approvato e sottoscritto.

Roma/Bolzano, 21.12.2016

Areale Bolzano - ABZ S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Johann Schmiedhofer



Rete Ferroviaria Italiana - RFI S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Dott. Ing. Maurizio Gentile

